Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO I

Restituzione per lo zucchero bianco esportato sotto forma di mannite e di sorbite:

u.c. per 100 kg: 8,64

ALLEGATO II

Restituzione per lo zucchero bianco esportato sotto forma delle altre merci contemplate nell'allegato al regolamento n. 1009/67/CEE

u.c. per 100 kg: 16,57

REGOLAMENTO (CEE) N. 833/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che gli organismi d'intervento possono concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana;

considerando che ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 768/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione animale [2], un premio di denaturazione può essere accordato soltanto se lo zucchero è denaturato in modo tale che non possa più essere utilizzato per l'alimentazione umana e se risponde a talune esigenze minime per quanto riguarda la qualità e la quantità; che a tal fine è indicato limitare la denaturazione nei luoghi in cui è possibile un con-

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

[2] GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 12.

trollo; che necessita determinare, quali procedimenti di denaturazione quelli che offrono una garanzia sufficiente, al fine di evitare che lo zucchero denaturato possa ritornare sul mercato per il consumo umano di zucchero allo stato naturale o sotto forma di prodotti trasformati; che la quantità di 20 tonnellate di zucchero da denaturare per giorno può essere considerata, in linea di massima, come quantità minima tenuto conto delle spese afferenti al controllo da effettuare;

considerando che è indicato, tenuto conto della situazione eccedentaria di zucchero nella Comunità, di sviluppare lo smaltimento dello zucchero destinato all'alimentazione del bestiame garantendo ai fabbricanti di alimenti per il bestiame l'utilizzazione dello zucchero per un lungo periodo; che, a tal fine, è appropriato che il titolo di premio di denaturazione che fa sorgere il diritto al pagamento del premio e l'obbligo di denaturare lo zucchero in causa, sia valido durante un periodo che permetta al fabbricante di alimenti per il bestiame di prendere disposizioni a lungo termine;

considerando che è necessario, per ragioni di prova e di controllo, indicare i dettagli concernenti la denaturazione nel titolo di premio di denaturazione e prevedere una comunicazione scritta da parte del titolare del titolo di premio di denaturazione agli organi competenti in tempo utile prima della trasformazione per consentire il controllo;

considerando che l'importo di 0,2 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero può essere considerato come una garanzia sufficientemente sicura per rendere efficace il deposito cauzionale previsto;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 768/68 prevede che uno Stato membro può accordare durante le campagne saccarifere 1968/1969 e 1969/1970 un premio di denaturazione per lo zucchero denaturato nel territorio di un altro Stato membro; che, tenuto conto del pagamento del premio, è indispensabile prevedere disposizioni amministrative per garantire allo Stato membro che accorda il premio che lo zucchero in causa sia stato denaturato conformemente alle disposizioni comunitarie;

considerando che la compilazione di un certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 può rispondere a tali esigenze; che occorre che le indicazioni complementari necessarie a tale riguardo relative all'utilizzazione dello zucchero siano fornite dal venditore nella parte A e che, dopo verifica, siano convalidate nella parte B dal servizio competente dello Stato membro speditore; che per assicurare un controllo efficace è necessario che il certificato indicato sia rinviato per verifica allo Stato membro che accorda il premio;

considerando che il valore nutritivo di uno zucchero greggio dipende principalmente dal suo contenuto in saccarosio; che pertanto risulta indicato adattare il premio per gli zuccheri greggi di qualità diversa da quella della qualità tipo, al rendimento dello zucchero in causa;

considerando che è economicamente necessario prevedere un aggiustamento quando dal momento della richiesta del premio di denaturazione a quello in cui ha luogo la denaturazione intervengono modificazioni dei prezzi d'intervento;

considerando che, al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni relative alla denaturazione, è indicato prevedere che il premio sarà pagato soltanto dopo una denaturazione conforme alle sopraddette disposizioni; che per evitare controlli dispendiosi necessita escludere la possibilità di versare anticipi sul premio di denaturazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La quantità minima per la quale viene accordato un premio di denaturazione corrisponde a 20 tonnellate di zucchero di qualità sana, leale e mercantile, da denaturare al giorno in un solo luogo.

Tuttavia gli Stati membri possono fissare una quantità diversa.

2. Il premio di denaturazione è accordato soltanto se lo zucchero è stato reso inadatto all'alimentazione umana sotto controllo in uno stabilimento riconosciuto e in conformità di uno dei procedimenti previsti nell'allegato.

Gli Stati membri riconoscono soltanto le fabbriche di zucchero, le fabbriche di alimenti composti o i depositi nei quali i controlli della denaturazione possono essere effettuati efficacemente.

Articolo 2

1. La domanda per la concessione del premio di denaturazione dev'essere presentata per iscritto.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) il nome e cognome e l'indirizzo del richiedente,

b) la natura e la quantità dello zucchero da denaturare,

c) lo Stato membro in cui avrà luogo la denaturazione.

Gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari.

Articolo 3

1. Per il titolo di premio di denaturazione, gli Stati membri utilizzano moduli nazionali che, lasciando impregiudicate le disposizioni previste da altri regolamenti, direttive o decisioni adottati dalle istituzioni della Comunità, contengano almeno le indicazioni di cui al paragrafo 2.

2. Nel titolo di premio di denaturazione devono essere indicati:

a) il nome e cognome e l'indirizzo del titolare,

b) il giorno della presentazione della domanda,

c) la natura e la quantità dello zucchero da denaturare,

d) il premio di denaturazione valido nel giorno della presentazione della domanda per lo zucchero della qualità per la quale è stato fissato il premio,

e) l'ultimo giorno di validità del certificato,

f) lo Stato membro in cui avrà luogo la denaturazione.

Articolo 4

1. Il rilascio del titolo di premio di denaturazione fa sorgere:

a) il diritto al pagamento del premio di denaturazione indicato nel titolo dopo la denaturazione,

b) l'obbligo di denaturazione dello zucchero alle condizioni previste nel titolo.

2. I diritti e gli obblighi derivanti dal titolo di premio di denaturazione non sono trasmissibili.

Articolo 5

Il titolo di premio di denaturazione è valido dal giorno del suo rilascio fino allo scadere dell'undicesimo mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato.

Articolo 6

1. L'importo del deposito cauzionale è pari a 0,2 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero.

2. Il deposito cauzionale è costituito in denaro o sotto forma di garanzia data da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro interessato.

Articolo 7

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, quando l'obbligo di denaturazione non è stato adempiuto, il deposito cauzionale è incamerato per la quantità di zucchero che non è stata denaturata alle condizioni previste nel titolo di premio di denaturazione.

2. Quando la denaturazione non può essere effettuata alle condizioni previste nel titolo di denaturazione a causa di circostanze ascrivibili a casi di forza maggiore e quando sia stata presentata domanda per ottenere la presa in considerazione di tali circostanze, lo Stato membro interessato determina le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza invocata.

3. Il deposito cauzionale viene svincolato quando lo zucchero è stato denaturato alle condizioni previste nel titolo di premio di denaturazione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti ad eseguire il controllo della denaturazione.

2. Il titolare del premio di denaturazione comunica agli organismi di cui al paragrafo 1, per iscritto, in tempo utile per consentire il controllo, le seguenti indicazioni:

a) il suo nome e cognome e il suo indirizzo,

b) la natura e la quantità di zucchero da denaturare,

c) il luogo della denaturazione,

d) il periodo previsto per la denaturazione.

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

Articolo 9

1. Se in uno Stato membro — in appresso denominato «Stato membro speditore» — è stato rilasciato un titolo di premio di denaturazione concernente zucchero destinato ad essere introdotto, prima della sua denaturazione, nel territorio di un altro Stato membro — in appresso denominato «Stato membro destinatario» — il relativo certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 è completato dai seguenti dati:

a) una dichiarazione del venditore dalla quale risulti che lo zucchero è destinato alla denaturazione e l'indicazione del peso netto dello zucchero nella parte A;

b) un visto apposto dal servizio competente dello Stato membro speditore, nella parte B.

Con tale visto i servizi competenti dello Stato membro speditore certificano che la dichiarazione del venditore è esatta.

2. Ogni certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 presentato in uno Stato membro destinatario viene rinviato, per una verifica successiva, all'amministrazione doganale dello Stato membro speditore appena lo zucchero cui si riferisce il certificato di circolazione anzidetto sia stato denaturato nello Stato membro destinatario, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

Nella sezione «Domanda di controllo del presente certificato di circolazione DD 4» viene apposta un'indicazione che attesta l'avvenuta denaturazione alle condizioni di cui al precedente capoverso.

Articolo 10

Al premio di denaturazione per lo zucchero greggio di qualità diversa dalla qualità tipo si applica un coefficiente.

Tale coefficiente è uguale al rendimento dello zucchero greggio considerato diviso per 92. Il rendimento viene calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero (1).

Articolo 11

Se durante il periodo compreso tra il giorno della richiesta del premio di denaturazione e la denaturazione avviene una modificazione:

1. sia nel prezzo d'intervento dello zucchero bianco o dello zucchero greggio di barbabietole valido nella zona più eccedentaria della Comunità,

2. sia nel prezzo d'intervento dello zucchero greggio di canna,

il premio di denaturazione pagato è pari a quello riportato nel titolo di premio di denaturazione per lo zucchero considerato e adattato in funzione della detta modificazione per lo zucchero in questione.

Articolo 12

1. Il premio di denaturazione eventualmente adattato secondo le disposizioni dell'articolo 10 è pagato:

a) al più presto successivamente alla presentazione della prova che la denaturazione dello zucchero è stata effettuata alle condizioni previste nel titolo,

b) al più tardi alla fine del mese che segue quello della presentazione della prova indicata alla lettera a).

2. Tuttavia il premio di denaturazione per lo zucchero denaturato nel territorio dello Stato membro destinatario è pagato dallo Stato membro speditore soltanto successivamente al ricevimento per controllo posteriore del certificato di circolazione delle merci del modello DD 4 completato dal visto ricordato all'articolo 9, paragrafo 2.

3. Non sono ammessi anticipi sul premio di denaturazione.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

ALLEGATO

1. Se lo zucchero è destinato all'alimentazione del bestiame, la denaturazione è effettuata mediante un miscuglio omogeneo di almeno 2,5 kg di farina di pesce e 1 kg di amido che gonfia ad alta viscosità con 100 kg di zucchero. In caso sia utilizzata farina di pesce, il chilogrammo d'amido che gonfia ad alta viscosità può essere sostituito da 1 kg di sale per bestiame.

 I 2,5 kg di farina di pesce possono essere sostituiti da:
 2,5 kg di farina animale, oppure
 2,5 kg di farina di carne, oppure
 2,5 kg di farina di sangue.

2. Se lo zucchero è destinato all'alimentazione delle api, la denaturazione può essere effettuata mediante un miscuglio omogeneo di 100 kg di zucchero con, a scelta dello Stato membro considerato,

 0,250 kg d'ossido di ferro, o
 0,050 kg di octosan (octoacetilsaccarosio), o
 0,050 kg di octosan sommato a 0,0005 kg di violetto di metile, o
 0,020 kg di octosan sommato a 0,0005 kg di violetto di metile, o
 0,125 kg di polvere d'aglio sommata a 0,050 kg di carbone vegetale in polvere.

 In caso di utilizzazione d'ossido di ferro, quest'ultimo deve contenere 50 % di Fe_2O_3, avere un colore tra il rosso scuro ed il marrone, avere un grado di micronizzazione tale che attraversi per il 90 % un setaccio i cui fori abbiano una larghezza netta di 0,10 mm.

3. Tuttavia, se lo zucchero è destinato all'insilamento di foraggio verde, la denaturazione è fatta sia come previsto al paragrafo 1, sia mediante un miscuglio omogeneo di zucchero con, a scelta dello Stato membro considerato,

 25 kg di sale da cucina o sale per il bestiame, e
 1,9 kg di solfato di ferro, e
 0,01—0,03 kg di blu oltremare
 o
 20 kg di sale da cucina o sale per il bestiame, e
 0,001 kg di colorante verde catramato (Arilina) e
 1,5 kg di ossido di ferro.

REGOLAMENTO (CEE) N. 834/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa l'ammontare del rimborso e l'ammontare del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1968/1969

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che le spese di magazzinaggio dello zucchero bianco e dello zucchero greggio comunitari sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri e che gli Stati membri riscuotono un contributo da ogni fabbricante di zucchero per unità di peso di zucchero prodotto; che, in conformità dello stesso paragrafo, l'ammontare dei rimborsi e quello del contributo è lo stesso per tutta la Comunità;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 750/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che sta-

[1] GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.